

Repertorio n. 163

Raccolta n. 102

MODIFICA DELLO STATUTO
DELLA FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di giugno.

26 giugno 2014

In Roma alla Via Cristoforo Colombo n. 212 presso i locali della Regione Lazio.

Innanzi a me Dott. ANGELO NIGRO, Notaio in Roma iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

si sono costituite:

- REGIONE LAZIO, con sede a Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581, qui rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Zingaretti Nicola nato a Roma l'11 ottobre 1965, domiciliato per la carica ove sopra;
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA", con sede a Roma, Via Orazio Raimondo n. 18, codice fiscale 80213750583, qui rappresentata dal Magnifico Rettore e come tale legale rappresentante prof. Novelli Giuseppe nato a Rossano (CS) il 27 febbraio 1959, domiciliato per la carica ove sopra.

Dell'identità personale dei costituiti io Notaio sono certo.

PREMESSA

Dichiarano i costituiti nella rispettiva qualità:

- che con atto a rogito del Notaio Livio Colizzi di Roma dell'11 marzo 2005, registrato a Roma 1 il 17 marzo 2005, la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" hanno costituito una fondazione denominata "FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA", con sede a Roma, Via Oxford n. 81, Codice Fiscale 97503840585, al fine di avviare una sperimentazione avente ad oggetto la gestione delle attività sanitarie del policlinico Tor Vergata;
- che con successivo atto a rogito Notaio Edmondo Maria Capecelatro di Velletri del 18 febbraio 2008, rep. n. 73.408, registrato all'ufficio delle Entrate di Velletri il 17 marzo 2008 al n. 1119/1T, la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" hanno modificato la fondazione ed adottato un nuovo Statuto;
- che detta fondazione, che con determinazione dirigenziale regionale n. 1856 del 29 maggio 2008, ha ottenuto il riconoscimento di cui al D.P.R. 361/2000 ed è stata iscritta al n. 189 del Registro regionale delle persone giuridiche private, è attiva dal 1 luglio 2008;
- che la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" essendo all'uopo legittimati quali unici soci fondatori, intendono modificare lo Statuto della Fondazione aggiungendo tre commi all'articolo 24 e modificando il comma primo dell'articolo 20;
- che nessuno dei soci fondatori presenti, come rappresentati, si oppone alla trattazione e alla decisione circa la modifica dello Statuto della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata come precisato essendo ciascuna parte ampiamente informata al riguardo anche con riferimento al testo degli articoli da modificare

TANTO PREMESSO

e la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto, si addivie-

REGISTRATO
ALL'UFFICIO
DELLE ENTRATE
DI ROMA 3
il 27/06/2014
M. 17528/1T
Tracc. a
il
R. G.
R. P.

ne alla stipula dello stesso regolato come segue

ARTICOLO 1

La Regione Lazio e l'Università Degli Studi di Roma "Tor Vergata", come rappresentate e quali unici Soci Fondatori della "FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA", dichiarano e decidono quanto segue.

I) E' modificato il primo comma dell'articolo 20 dello statuto che diviene del seguente testuale tenore letterale:

"1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, iscritti nel registro dei Revisori contabili, di cui uno designato dalla Regione, uno dall'Università ed il restante dagli altri Soci Fondatori o, in assenza di tali soci fondatori, di concerto tra la Regione e l'Università. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente."

II) E' modificato l'articolo 24 dello statuto mediante l'aggiunta di altri tre commi successivi ai due attuali del seguente testuale tenore letterale:

"3. In seguito alla cessazione della sperimentazione gestionale ai sensi dell'art. 5, sino all'attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 e al trasferimento alla costituenda Fondazione Policlinico di Tor Vergata - I.R.C.C.S. del patrimonio mobiliare ed immobiliare, del personale e dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Università, dell'Azienda e della Fondazione PTV, con conseguente estinzione della Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata e della Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, la prosecuzione delle attività resta disciplinata in conformità alle vigenti norme organizzative e statutarie della Fondazione PTV e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.

4. Sino al compimento degli atti di cui al comma 3, il Direttore Generale della Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata, nominato ai sensi dell'articolo 18, svolge le residue funzioni di gestione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata in qualità di Direttore Generale della stessa ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 517/1999.

5. Qualora il perfezionamento delle attività di cui al comma 3 avvenga prima della scadenza dell'incarico del Direttore Generale della Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata e di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, lo stesso incarico, sino alla naturale scadenza del contratto, prosegue quale incarico di Direttore Generale della costituenda Fondazione Policlinico di Tor Vergata - I.R.C.C.S."

I comparanti mi consegnano lo Statuto della Fondazione aggiornato con le convenute e precisate modifiche. Statuto che si allega al presente atto sub A) omessane la lettura per dispensa avutane.

Dichiarano le parti come rappresentate che null'altro vi è da decidere.

Le spese tutte del presente atto e sue consequenziali sono a carico della Fondazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio su fogli due per facciate cinque fin qui del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno approvato.

L'atto viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti cinquanta.

f.to Nicola Zingaretti

f.to Giuseppe Novelli


f.to ANGELO NIGRO NOTAIO

Allegato A)
all'Accella u. 102

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

STATUTO


- Premessa - Sperimentazione gestionale
- Articolo 1 - Costituzione
- Articolo 2 - Scopi
- Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse
- Articolo 4 - Vigilanza
- Articolo 5 - Patrimonio
- Articolo 7 - Esercizio finanziario
- Articolo 8 - Soci della Fondazione
- Articolo 9 - Soci fondatori
- Articolo 10 - Assemblea dei soci fondatori
- Articolo 11 - Soci partecipanti
- Articolo 12 - Assemblea dei soci partecipanti
- Articolo 13 - Esclusione e recesso
- Articolo 14 - Organi della Fondazione
- Articolo 15 - Organismi di supporto alle attività della
Fondazione
- Articolo 16 - Presidente della Fondazione
- Articolo 16 bis - Vicepresidente della Fondazione
- Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione
- Articolo 18 - Direttore Generale
- Articolo 19 - Rappresentanza
- Articolo 20 - Collegio dei Revisori dei Conti




Articolo 21 - Comitato Scientifico	42,
Articolo 22 - Collegio dei Proviviri	rela
Articolo 23 - Scioglimento	Ospe
Articolo 24 - Norma transitoria	gest
Articolo 25 - Clausola di rinvio	Fond
Articolo 26 - Definizioni	Retto

PREMESSA

- L'Azienda Universitaria "Policlinico Tor Vergata" di seguito denominata "Azienda" ha sviluppato un progetto di ricerca avente per oggetto "Sperimentazione di nuovi modelli gestionali volti ad utilizzare strumenti di diritto privato";
- il progetto indicato costituisce una valida base di approfondimento tecnico per la definizione di un modello sperimentale di fondazione ospedaliera quale contributo originale per la definizione di un assetto istituzionale ed organizzativo ottimale per i Policlinici Universitari;
- il risultato atteso di tale sperimentazione è quello di definire il modello gestionale più idoneo a perseguire gli obiettivi di integrazione tra assistenza, didattica e ricerca, nel rispetto degli equilibri della programmazione sanitaria;
- a tale scopo in data 11 marzo 2005 è stata costituita dalla Regione Lazio e dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata la "Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata".
- la legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2007 all'art.

42,
rela
Ospe
gest
Fond
Retto
alle
La F
Verga
1.
attiv
la s
ricon
intern
event
rispet
l'ades
contin
della
l'Univ
necess
trasfor
alla m



42, nel disciplinare i rapporti con le università relativamente al funzionamento delle Aziende Integrate Ospedaliero Universitarie, fa salva la sperimentazione gestionale avviata con la costituzione della predetta Fondazione, dando mandato al Presidente della Regione ed al Rettore dell'Università di attivare la medesima, provvedendo alle necessarie modifiche statutarie.

La Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" hanno convenuto quanto segue

1. Oggetto della sperimentazione gestionale

1. L'oggetto della sperimentazione è la gestione delle attività sanitarie facenti capo al Policlinico Tor Vergata e la sua durata è fissata in anni cinque dalla data del riconoscimento della Fondazione. E' prevista una verifica intermedia alla scadenza del terzo anno di sperimentazione con eventuali interventi conseguenti concordati e comunque rispettosi delle finalità non lucrative che hanno determinato l'adesione dei privati partecipanti alla Fondazione e della continuità delle attività sanitarie e di ricerca. Al termine della sperimentazione, se positiva, la Regione, in accordo con l'Università, adotterà gli atti legislativi e/o amministrativi necessari a dare assetto definitivo alla Fondazione mediante trasformazione della stessa in fondazione pubblica attribuendo alla medesima il patrimonio mobiliare ed immobiliare ed i



[Handwritten signature]

rapporti giuridici nonché le funzioni residue dell'Azienda.

2. La Fondazione assume nei confronti della Regione, dal momento della sua costituzione, tutti gli obblighi riferiti all'attuale Azienda dal Protocollo di intesa Regione/Università adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. 517/99.

3. La Fondazione favorisce altresì l'adesione di soci sostenitori, interessati ad incentivare ed indirizzare la ricerca nell'ambito delle attività istituzionali del Policlinico, senza assumere diretta partecipazione nella Fondazione e nella sua attività di gestione.


2. Finalità della sperimentazione gestionale

1. Le finalità della sperimentazione sono così ridefinite:

- realizzare una più efficace integrazione tra Regione e Università nella definizione della programmazione concordata delle attività del Policlinico, nel rispetto delle distinte autonomie istituzionali;

- favorire, attraverso l'inserimento di competenze e finanziamenti privati, lo sviluppo della ricerca, sia sperimentale che clinica e tecnologica applicata, quale occasione fondamentale di qualificazione dell'attività assistenziale e arricchimento della potenzialità didattica e formativa dell'Università;

3. Modalità della sperimentazione gestionale



Handwritten signature: P. MAN... Neri

Handwritten signature: Luigi...

1.
Fonda
minor
fondi
esclu
fonda
pubbl
secon
6 del
2.
delibe
Fondaz
presen
3.
ricerc
ad un
median
all'uo
privat
compet
4. I
dotare
particc
Fondazi

1. Regione ed Università concordano di dar vita ad una Fondazione aperta alla partecipazione complessivamente minoritaria delle autonomie locali, del privato sociale, dei fondi previdenziali ed assistenziali integrativi (ad esclusione di quelli gestiti con finalità di lucro), delle fondazioni bancarie e delle altre fondazioni o istituzioni pubbliche di privati benefattori e/o finanziatori e retta secondo lo schema dello Statuto di cui al successivo articolo 6 del presente accordo.

2. Per l'intera durata della Sperimentazione Gestionale le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione si ispirano ai principi e ai criteri definiti nel presente accordo.

3. Le attività nelle quali è rilevante lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione e che per loro natura si prestano ad una gestione non integrata, potranno essere sviluppate mediante l'utilizzo di società consortili senza scopo di lucro all'uopo costituite, anche con la partecipazione di soci privati selezionati sulla base di specifici requisiti e competenze e con procedure ad evidenza pubblica

4. La Regione e l'Università concordano sulla necessità di dotare la Fondazione di adeguate risorse finanziarie ed in particolare di assegnare al fondo di dotazione della Fondazione:



Handwritten signature or initials on the left margin.



* i beni immobili e mobili di proprietà dell'Università, già destinati in uso esclusivo all'Azienda, che vengono concessi in uso a titolo gratuito alla Fondazione, con onere di manutenzione a carico della stessa e con vincolo di destinazione all'attività istituzionale del Policlinico, per tutta la durata della Sperimentazione;

* i beni immobili e mobili di proprietà dell'Azienda, saranno utilizzati a titolo gratuito dalla Fondazione per tutta la durata della sperimentazione e con vincolo di destinazione all'attività istituzionale del Policlinico;

* la stessa intera Azienda nel suo complesso sarà conferita in uso gratuito alla Fondazione con vincolo di destinazione all'attività istituzionale del Policlinico per tutta la durata della Sperimentazione;

* gli apporti patrimoniali definiti dalla Regione e dai soci privati a titolo di partecipazione alla Fondazione. Sono valutati quali apporti patrimoniali a tale titolo i contributi di parte corrente erogati dalla Regione a pareggio dei disavanzi degli esercizi pregressi dell'Azienda, nonché i contributi in conto capitale disposti per il completamento e l'ottimizzazione del Policlinico.

5. Nel periodo di durata della sperimentazione le assunzioni di personale dipendente della Fondazione avvengono nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 42 comma 5 della



Carlo Nardelli

Luigi Sgarbi

legge
6.
Fond
sper
dell
comp
all'
per
all'
Pres
caric
7.
ed
indir
Ammin
Diret
8.
garan
Gener
dell'
1.
subent
capo

legge regionale 26/07.

6. La Regione e l'Università, al fine di garantire alla Fondazione stabilità di indirizzo nella fase di sperimentazione, concordano che, all'atto della costituzione della Fondazione, vengano formati gli Organi di gestione nella composizione prevista dallo Statuto della Fondazione di cui all'art. 6 del presente atto. I nominati dureranno in carica per tutta la durata della sperimentazione, come definita all'art. 1 comma 2, del presente accordo, ad eccezione del Presidente della Regione e del Rettore dell'Università, in carica pro-tempore.

7. Lo Statuto della Fondazione disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente, separando le funzioni di indirizzo e controllo, riservate al Consiglio di Amministrazione, dalle funzioni di gestione, demandate al Direttore Generale.

8. Per il periodo della sperimentazione, al fine di garantire continuità ed unicità di gestione, il Direttore Generale della Fondazione mantiene altresì le funzioni residue dell'organo di gestione dell'Azienda.

4. Rapporti giuridici in essere

1. Per la durata della sperimentazione la Fondazione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi in essere in capo alla Azienda, con esclusione di quelli indicati al



Adm. Nord




successivo comma 2. In particolare, si conferma in capo alla Fondazione l'assunzione del mutuo acceso dall'Ateneo presso la Cassa Depositi e Prestiti (provvedimento del 21.7.99) per quanto attinente al finanziamento della costruzione del Policlinico ed il rimborso delle rate di ammortamento dei leasing attivati dall'Ateneo su richiesta dell'Azienda Policlinico, per l'acquisto delle attrezzature sanitarie, entrambi conferiti in uso alla Fondazione stessa.

2. I rapporti di impiego a tempo indeterminato del personale dipendente dell'Azienda e quelli che, per loro natura, possono essere intrattenuti soltanto con la stessa rimangono in capo all'Azienda fino al termine della sperimentazione.

3. La Fondazione anticipa mensilmente all'Azienda la quota di rimborso degli oneri che la stessa deve sostenere relativamente ai rapporti di impiego di cui ai commi precedenti per le attività svolte in favore della Fondazione medesima.

4. Presso la Fondazione è costituito un apposito ufficio stralcio per la rendicontazione dei debiti e crediti della gestione dell'Azienda Policlinico scaduti ed esigibili alla data di costituzione della Fondazione e per le riscossioni e pagamenti conseguenti anche ai sensi del precedente art. 3 comma 4.



Carlo Azzurro

Luigi Depina

1.
del
Sperit
deter
2.
l'Univ
patri
all'A
funzi
dell'A
l'est
3.
la pro
il g
imposs
sperim
degli
adotta
comma
6.
Lo St
1.

5. Esito della sperimentazione

1. Al termine del periodo di cui all'articolo 1, comma 2 del presente accordo, la Regione verifica l'esito della Sperimentazione. Gestionale disponendo le conseguenti determinazioni.

2. In caso di valutazione positiva della sperimentazione, l'Università conferisce in proprietà alla Fondazione il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università in uso all'Azienda Policlinico, nonché i rapporti giuridici, le funzioni residue ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Azienda stessa, disponendone contestualmente l'estinzione.

3. In caso di valutazione negativa i soci possono disporre la prosecuzione della sperimentazione, ovvero, nel caso in cui il giudizio implichi la valutazione della sopravvenuta impossibilità di raggiungere gli obiettivi della sperimentazione, la sua estinzione o trasformazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del Codice Civile. Regione ed Università adottano di conseguenza i provvedimenti previsti dall'art. 42 comma 4 della legge regionale n° 26/07.

6. Statuto della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Lo Statuto della Fondazione è ridefinito nel testo seguente:

Articolo 1 - Costituzione

1. È costituita la "Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata"

con sede in Roma.

2. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di istituzioni ed enti pubblici, delle autonomie locali, del privato sociale, dei fondi previdenziali ed assistenziali integrativi, delle fondazioni bancarie e della altre fondazioni o istituzioni pubbliche.

4. La Fondazione favorisce altresì l'adesione di soci sostenitori, interessati ad incentivare la ricerca nell'ambito delle attività istituzionali di Policlinico, senza assumere diretta partecipazione nella Fondazione e nella sua attività di gestione.

5. Le attività strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione possono svolgersi in Italia e all'estero.

Articolo 2 - Scopi

1. La Fondazione si propone, fra l'altro, di gestire il "Policlinico Tor Vergata" in coerenza con le necessità della programmazione sanitaria regionale e tenuto conto dei vincoli di natura finanziaria della Regione :

(a) favorendo il miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute e lo sviluppo dell'innovazione tecnologica ed organizzativa nel Policlinico;



Handwritten signature: C. M. Nardi

Handwritten signature: Luigi Ripetta

(b) p
malat
2.
(a) c
ad as
di M
econo
(b) c
Polic
reali
neces
ordin
avuto
esige
modal
prover
dei d
deriv
Ar
1.
potrà,
(a)
finanz
l'escl

(b) promuovendo l'integrazione fra ricerca clinica e cura dei malati, nel rispetto dei principi costituzionali in materia.

2. La Fondazione provvede, anche, a:

(a) definire i volumi delle attività assistenziali necessari ad assicurare l'attività formativa e di ricerca della facoltà di Medicina e Chirurgia assicurando almeno il pareggio economico e finanziario della gestione del Policlinico;

(b) definire le modalità di finanziamento delle attività del Policlinico e reperire e finalizzare alla ricerca da realizzare all'interno del Policlinico i finanziamenti necessari a garantire uno sviluppo adeguato sia nei settori ordinari, sia in quelli di natura sperimentale ed innovativa, avuto riguardo all'evoluzione della ricerca biomedica ed alle esigenze della sanità pubblica, definendo altresì criteri e modalità per finalizzare alla ricerca medesima gli utili ed i proventi determinati dai suoi risultati o dallo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale o industriale che ne derivano.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

(a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a



breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

(b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

(c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

(d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema della ricerca nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;

(e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività per le quali non si ritenga conveniente e/o opportuna la gestione internalizzata delle stesse;

(f) istituire premi e borse di studio ed attivare programmi di scambio con simili istituzioni estere;

(g)
al per
1.
Fondaz
della
attrib
prever
ruolo
1.
a)
denarc
per i
dalla
ovvero
b)
c)
secon
d)
in usc
e)
espres
f)

Carla Abeni



Luigi Ruffini

(g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 - Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'Articolo - 25 del Codice civile e della legislazione speciale in materia. Per le funzioni attribuite alla Regione Lazio, sarà cura della medesima prevenire situazioni di conflitto di interesse con il proprio ruolo di partecipazione alla Fondazione.

Articolo 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dall'Università, dalla Regione, da altri soci fondatori o dai soci partecipanti ovvero da terzi;
 - b) i beni mobili ed immobili derivanti da donazioni;
 - c) dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione secondo le norme del presente statuto;
 - d) dai diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi in uso;
 - e) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - f) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera

Carla Alberti



del Consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;


g) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 6 - Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle risorse tratte dal Fondo Sanitario Regionale a titolo di remunerazione delle attività assistenziali erogate nei limiti e secondo i criteri di remunerazione definiti dall'intesa Regione/Università ai sensi dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. 517/99
- b) dalle risorse messe a disposizione dalla Regione o dall'Università per lo sviluppo di programmi o progetti di rispettivo interesse, ovvero dalla Regione o per il sostegno di attività e servizi di interesse regionale; dalle risorse messe a disposizione da privati partecipanti alla Fondazione, per lo sviluppo di attività finalizzate;
- c) dai contributi in qualsiasi forma concessi da soci fondatori e partecipanti, ed in particolare dalle risorse messe a disposizione da privati o enti pubblici per lo sviluppo di attività di ricerca scientifica, ovvero di ricerca



Giuseppe Aguilera

Luca Ruffini

clini
sulla
d) d
attiv
ad en
e) da
dall'
royal
f) c
garan
progr
disec
assis
g) d
Fonda
h) d
dalle
i) d
non
patr
j) d
enti
k)
stru

clinica finalizzata e/o da altre risorse stanziare dai soci sulla base dei programmi di attività annualmente approvati;

d) dalle entrate proprie derivanti da convenzioni onerose attive, ovvero dal corrispettivo di attività sanitarie erogate ad enti o privati a pagamento;

e) dai proventi diversi derivanti dalle attività di ricerca e dall'esercizio del diritto di sfruttamento di brevetti e royalty conseguenti all'attività di ricerca sviluppata;

f) dalle risorse eventualmente assegnate dai soci per garantire l'equilibrio di bilancio, ivi comprese quelle programmate come necessarie per far fronte alle fisiologiche diseconomie delle fasi di start-up delle attività assistenziali;

g) dalle quote annuali eventualmente versate dai soci della Fondazione;

h) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;


i) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;

j) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

k) dai ricavi delle attività istituzionali accessorie, strumentali e connesse.



Giuseppe Valleri



delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per le finalità istituzionali. È vietata la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8 - Soci della Fondazione

1. I soci della Fondazione si dividono in:
 - a) fondatori
 - b) partecipanti

Articolo 9 - Soci fondatori


1. Sono soci fondatori la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
2. Possono divenire soci fondatori, nominati tali dal Consiglio di amministrazione - su parere favorevole e vincolante da parte della Regione Lazio - le autonomie locali, il privato sociale, i fondi previdenziali ed assistenziali integrativi, le fondazioni bancarie e altre fondazioni pubbliche e/o private o istituzioni pubbliche.

Articolo 10 - Assemblea dei soci fondatori

1. L'Assemblea dei soci fondatori è convocata, su iniziativa del Presidente della Fondazione che la presiede o



Handwritten signature or initials, possibly 'G. M. ...'



di un terzo dei soci fondatori, quando se ne ravvisi la necessità. Essa nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti di propria competenza, valuta le proposte di nomina di soci fondatori avanzate dal Presidente e può formulare proposte e pareri circa le attività della Fondazione.

2. È presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente della Fondazione.

3. Essa provvede inoltre:

a) alla determinazione del compenso degli amministratori e dei revisori della Fondazione;

b) all'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio;

c) all'autorizzazione alla stipula di contratti o accensione di mutui di durata ultra novennale (esclusi i contratti di lavoro);

d) alla assunzione di ipoteche o altri diritti reali o di godimento sui beni di proprietà della Fondazione;

e) alla deliberazione di eventuali modifiche dello statuto o dei regolamenti interni;

f) alle deliberazioni in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, e ad ogni altra materia ad essa riservata dall'atto costitutivo.

4. L'assemblea delibera comunque con il voto favorevole della Regione Lazio e dell'Università.



Arvidi
Quar

Luca Rega

1. perso
che,
alla
media
modal
annua
un'at
l'att
2. perso
priva
3. contr
Consi
della
4. perio
1. inizi
di un
neces

Articolo 11 - Soci partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di soci partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

2. Possono essere nominati soci partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici e privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

3. I soci partecipanti potranno destinare il proprio contributo, per la parte eccedente la quota stabilita dal Consiglio di amministrazione, a specifici progetti o attività della Fondazione.

4. La qualifica di socio partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato.

Articolo 12 - Assemblea dei soci partecipanti

1. L'Assemblea dei soci partecipanti è convocata, su iniziativa del Presidente della Fondazione che la presiede o di un terzo dei soci partecipanti, quando se ne ravvisi la necessità. Essa può formulare proposte e pareri circa le



Amelli
Amelli



attività della Fondazione.

2. È presieduta del Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente della Fondazione.


3. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Articolo 13 - Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza qualificata di quattro quinti dei membri l'esclusione dei soci fondatori diversi dalla Regione e dall'Università ed a maggioranza assoluta quella di soci partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto ed, in particolare, nel caso di condotta incompatibile con la natura e le finalità della Fondazione.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche a causa di estinzione, a qualunque titolo dovuta, apertura di procedura di liquidazione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali, nonché per l'irrogazione delle sanzioni ovvero di condanne, passate in giudicato, di cui al decreto legislativo 231/2001.

3. La Regione e l'Università non possono, in alcun caso, essere escluse dalla Fondazione.



Chun...

Luca...

4. I
receder
civile,
obbliga
1. S
a) i
b) i
c) i
d) i
e) i
1. S
a) :
b) :
1. :
del Co
la mag
in car
2. :
attivi
di com

4. I soci della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo - 14: Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente della Fondazione
 - b) il Vicepresidente della Fondazione
 - c) il Consiglio di Amministrazione
 - d) il Direttore Generale
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 15 - Organismi di supporto

alle attività della Fondazione

1. Sono organismi di supporto alla Fondazione:
 - a) il Comitato Scientifico
 - b) il Collegio dei Probiviri

Articolo 16 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è eletto al suo interno con la maggioranza qualificata di quattro/quinti dei consiglieri in carica.

2. Il Presidente rappresenta la Fondazione e ne promuove le attività. Adotta, nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone



Chiamata



alla ratifica di questo.

3. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

4. Il Presidente propone, al Consiglio di amministrazione, la nomina di nuovi soci fondatori e nuovi soci sostenitori.

Art. 16 bis - Vicepresidente della Fondazione

1. Il Vicepresidente della Fondazione sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento nello svolgimento delle funzioni a quest'ultimo conferite ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, dell'articolo 12, commi 1 e 2, dell'articolo 16, commi 2, 3 e 4, dell'articolo 17, commi 6 e 8 e dell'articolo 19, comma 1 del presente Statuto.

2. Egli, inoltre, esercita le funzioni che gli sono delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

3. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

4. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione



G. M. Nelli

Luca Reggiani

1. I
di c
diri
dele
di P
temp
desi
uno
pres
Cons
sett
diri
2. I
ammi
per
nei
effi
isti
prec
deli
3. I
per
Ammi
appl

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri di cui due in rappresentanza della Regione Lazio (fra cui, di diritto, il Presidente pro-tempore della Regione o un suo delegato), due in rappresentanza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (fra cui, di diritto, il Rettore pro-tempore dell'Università o un suo delegato e un membro designato dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia) ed uno nominato di concerto tra Regione ed Università. In caso di presenza di altri soci fondatori, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è aumentato fino ad un massimo di sette. In caso di parità il voto del presidente ha efficacia dirimente.

2. Possono rivestire la carica di membri del Consiglio di amministrazione, oltre ai membri di diritto, personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali; è requisito per la nomina l'assenza di precedenti penali conclusisi con condanna definitiva per delitti dolosi contro la Pubblica Amministrazione.

3. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per cinque anni e possono partecipare al Consiglio di Amministrazione per non più di due volte. In sede di prima applicazione i membri del consiglio durano in carica per il



Guido Nobile



periodo della sperimentazione.

4. Il Consiglio di amministrazione ha competenze di indirizzo e controllo sulla gestione complessiva della Fondazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Direttore Generale. In particolare:

a) approva il piano annuale di attività proposto dal Direttore generale assicurando la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale della Fondazione con la programmazione Sanitaria Regionale e con la programmazione didattica e scientifica dell'Università;

b) approva, verificandone la coerenza con le finalità e le programmazioni rispettivamente della Regione Lazio e dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, i documenti di programmazione finanziari, economici e di attività annuali e pluriennali, predisposti dal Direttore Generale;


c) approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Direttore Generale, e lo propone all'assemblea;

d) su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina i soci fondatori ed i soci sostenitori;

e) nomina e revoca il Direttore Generale;

e bis) nomina e revoca il Vicepresidente;

f) verifica la regolare attuazione del piano annuale di attività;



G. Nardelli

Luca Reguella

g)
defini
cui a
assicu
soddis
discip
Odonto
della
lauree
delle
Medici
l'att
progr
h)
regol
i)
alla
e p
ammin
raggi
modo
prese
parti
5.

g) approva i criteri proposti dal Direttore Generale per la definizione delle strutture organizzative e dei programmi di cui all'Articolo - 5 comma 4 del Dlgs. 517/99 necessari ad assicurare l'attività assistenziale nella misura atta a soddisfare le esigenze inerenti ai settori scientifico disciplinari dei corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria, Scienze Motorie, Biotecnologie Mediche, Scienze della Riabilitazione e Nutrizione Umana nonché delle altre lauree sanitarie in modo da assicurare il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche della facoltà di Medicina e Chirurgia in un quadro di coerente integrazione con l'attività assistenziale e con gli obiettivi della programmazione regionale;

h) delibera eventuali modifiche dello statuto o dei regolamenti interni;

i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

e più segnatamente sono conferite al Consiglio di amministrazione tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'Assemblea dei soci o, dal presente statuto, riservati al Direttore Generale con particolare riguardo al potere di indirizzo della gestione.

5. Le deliberazioni concernenti i provvedimenti di cui alle

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



lettere a), b), c), d), e), h) e i), del precedente comma 4 sono prese validamente con la presenza ed il voto favorevole di quattro quinti dei membri del Consiglio.

6. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ed almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

7. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di tre dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

9. I consiglieri possono farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio da un proprio rappresentante, con delega scritta conferita di volta in volta.

10. Alle riunioni del Consiglio partecipano i componenti dell'organo di controllo e, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, il Direttore Generale. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, uno o più membri del Consiglio scientifico.

11. Il Consiglio può nominare un segretario anche esterno alla Fondazione.

Articolo 18 - Direttore Generale

[Handwritten signature]




[Large handwritten signature]

1.
ammir.
Lazio
2.
regol
3.
eserc
l'app
inve
Fonda
faco
socia
Cons
4.
Cons
5.
Fonda
gest
sono
del
della
con
nell
appre

1. Il Direttore Generale è nominato dal consiglio di amministrazione, sulla base della designazione della Regione Lazio d'intesa con l'Università.
2. Il rapporto tra il Direttore Generale e la Fondazione è regolato con rapporto di diritto privato.
3. Il Direttore Generale, che dura in carica cinque esercizi e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Fondazione e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservati all'Assemblea dei soci o al Consiglio di amministrazione.
4. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio con diritto di intervento.
5. Ha la responsabilità della gestione complessiva della Fondazione ed è investito dei più ampi poteri in ordine alla gestione ordinaria della Fondazione e, più segnatamente, gli sono conferite tutte le facoltà necessarie per l'attuazione del programma aziendale ed il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione. Egli provvede alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di amministrazione delle cui



Carlo Azeglio



deliberazioni cura l'attuazione. In particolare, spettano al
Direttore Generale:

- a) l'istruttoria relativa agli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e l'esecuzione degli stessi;
- b) la proposta degli atti di programmazione economico finanziaria annuali e pluriennali;
- c) la stesura del bilancio d'esercizio.
- d) tutti i compiti inerenti la gestione complessiva della Fondazione, compresa la definizione del modello organizzativo interno e l'esercizio dei poteri di attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali;
- e) la stipula dei contratti attivi e passivi della Fondazione;
- f) il controllo sugli indicatori di efficacia, efficienza, appropriatezza, qualità e customer satisfaction relativi alla attività assistenziale;
- g) i compiti di coordinamento, sul piano gestionale, tra l'attività assistenziale e quella di ricerca e didattica.

6. Inoltre sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione ed alla sua struttura, ed in particolare mantiene i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione. Il Direttore Generale esercita tutte le competenze che non siano riservate ad altri organi.



Carla Novati

Luca Sestini

1.
spett
Ammin
2.
in gi
di su
3.
quest
procu
loro
1.
membri
contab
dall'
in as
e l'
Presid
2.
della
Fondaz
contab
rendic

Articolo 19 - Rappresentanza

1. La rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spetta senza alcuna limitazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta anche al Direttore Generale nelle materie di sua competenza.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale, quest'ultimo per gli atti di sua competenza, possono nominare procuratori della Fondazione, con specifica indicazione dei loro poteri.


Articolo 20 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, iscritti nel registro dei Revisori contabili, di cui uno designato dalla Regione, uno dall'Università ed il restante dagli altri Soci Fondatori o, in assenza di tali soci fondatori, di concerto tra la Regione e l'Università. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite



Carla Novelli



relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

3. I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinate iniziative. Partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.


4. Il Collegio dei revisori dei conti informa immediatamente gli organi della Fondazione di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni.

5. I membri del Collegio dei revisori restano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati una sola volta. Se nominati prima della scadenza quinquennale, restano in carica fino a tale scadenza.

Articolo 21 - Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è organismo consultivo della Fondazione. E' composto da non più di cinque membri di cui un membro con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza qualificata di quattro quinti dei suoi componenti, tre membri nominati dal Senato accademico dell'Università, sentita la facoltà di Medicina, ed

Luca Pugliese



Carlo Nobile

un r
sost
memb
Comi
ital
rico
Fond
2.
ammi
dell
fina
tecr
di
nece
dall
3.
cing
prim
tale
1.
dell
Coll
supp

un membro nominato dalla Regione. In caso di adesione di soci sostenitori il Comitato scientifico verrà integrato con due membri in rappresentanza di questi ultimi. I membri del Comitato scientifico saranno comunque individuati fra persone italiane e straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei settori d'interesse della Fondazione.

2. Il Comitato scientifico collabora con il Consiglio di amministrazione e con il Direttore Generale nella definizione delle attività della Fondazione e sulla destinazione dei finanziamenti alla ricerca scientifica e svolge una funzione tecnico-consultiva in ogni altra questione in cui il Consiglio di amministrazione od il Direttore Generale lo ritengano necessario. Tale parere, se non espresso decorsi 20 giorni dalla richiesta, si intende positivamente reso.

3. I membri del Comitato scientifico durano in carica cinque anni e sono prorogabili una sola volta. Se nominati prima della scadenza quinquennale, restano in carica fino a tale scadenza.

Articolo 22 - Collegio dei probiviri

1. Qualsiasi controversia insorgesse tra i vari organi della Fondazione o tra i soci e la Fondazione, sarà rimessa al Collegio dei probiviri, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci fondatori.



Emilia Nobile



2. Essi decideranno quali arbitri amichevoli compositori e quindi senza alcuna formalità ed inappellabilmente, ma previa redazione di apposito verbale da loro sottoscritto.

3. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta.

Articolo 23 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, i beni conferiti alla Fondazione dalla Regione e dall'Università verranno restituiti ai rispettivi conferenti.

Il restante patrimonio verrà parimenti devoluto alla Regione e all'Università, nei modi e con i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità ai soggetti concedenti.

Articolo 24 - Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, e fino al termine della sperimentazione, la funzione di Direttore Generale della Fondazione è conferita al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Tor Vergata.

2. Limitatamente al periodo di sperimentazione gestionale, fissato in anni cinque dalla data di riconoscimento della fondazione, il membro del Consiglio di Amministrazione nominato di concerto ai sensi dell'art. 17, comma 1 è il

Luigi Di... *Giuseppe...*

Diret

Tor

3.

gesti

prev

6 e

di 7

immob

passi

con

Tor

Polic

disci

statu

Unive

4.

Diret

Verga

funzi

Polic

stessi

5.

comma

Dirett

Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera del Policlinico Tor Vergata".

3. In seguito alla cessazione della sperimentazione gestionale ai sensi dell'art. 5, sino all'attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 e al trasferimento alla costituenda Fondazione Policlinico di Tor Vergata - I.R.C.C.S. del patrimonio mobiliare ed immobiliare, del personale e dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Università, dell'Azienda e della Fondazione PTV, con conseguente estinzione della Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata e della Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, la prosecuzione delle attività resta disciplinata in conformità alle vigenti norme organizzative e statutarie della Fondazione PTV e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.

4. Sino al compimento degli atti di cui al comma 3, il Direttore Generale della Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata, nominato ai sensi dell'articolo 18, svolge le residue funzioni di gestione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata in qualità di Direttore Generale della stessa ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 517/1999.

5. Qualora il perfezionamento delle attività di cui al comma 3 avvenga prima della scadenza dell'incarico del Direttore Generale della Fondazione PTV - Policlinico Tor



NOV 2011

Handwritten signature

Vergata e di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico Tor Vergata, lo stesso incarico,
sino alla naturale scadenza del contratto, prosegue quale
incarico di Direttore Generale della costituenda Fondazione
Policlinico di Tor Vergata - I.R.C.C.S.

Articolo 25 - Clausola di rinvio


1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia,
2. Gli accordi sindacali definiti da Regione ed Università con le Organizzazioni Sindacali, riferiti al personale del Policlinico, costituiscono atto di indirizzo per l'Organo di gestione alla Fondazione.

Articolo 26 - Definizioni

1. Nell'ambito del presente atto, si deve intendere per:

- "Regione", la Regione Lazio;
- "Università", l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
- "Azienda", l'Azienda Universitaria PTV - Policlinico Tor Vergata;
- "Fondazione", la Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata
- "Policlinico", il complesso delle strutture ospedaliere del Policlinico Tor Vergata.

Lucrezia Fucini
Gruppo Nucleo



in conformità al suo originale, firmato nei modi di legge, si rilascia la presente copia autentica, custodita da *18 fogli*, per uso *fiscale*
data: *30 GIUGNO 2011*

